



Delibera della Giunta Regionale n. 679 del 10/12/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO DI UN PICCOLO PAZIENTE DI NAZIONALITA' PALESTINESE PRESSO L'AOU FEDERICO II DI NAPOLI - DIVISIONE DI CARDIOCHIRURGIA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. Ai sensi dell'art. 32, comma 15 della L. n°449 del 27/12/97, le Regioni nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinate, autorizzano, d'intesa con il Ministero della Salute e gli altri dicasteri eventualmente competenti, le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali per alta specializzazione a favore di:
 - a.a Cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico – specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
 - a.b Cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

CONSIDERATO che:

- a. il Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II, facendo seguito ad una richiesta del Prof. Vosa, ha chiesto all'Assessorato alla Sanità, l'autorizzazione al ricovero presso l'A.F. di Cardiocirurgia, per il piccolo paziente
.. OMISSIS..
affetto da
.. OMISSIS..
- b. la richiesta viene inoltrata attesa la gravità del caso, l'indigenza e la impossibilità di essere trattato nel paese di origine;
- c. trattandosi di specifici interventi di cooperazione internazionale a carattere umanitario in campo sanitario, gli oneri delle prestazioni saranno a carico dell'Azienda stessa;
- d. le spese relative al viaggio del piccolo paziente e dell'accompagnatore saranno esaudite in proprio, mentre la permanenza in Italia sarà assicurata dall'accoglienza presso l'A.F. di Cardiocirurgia.

RITENUTO, pertanto di dover autorizzare l'A.O.U. Federico II ad erogare le prestazioni sanitarie al paziente, che necessita di ricovero presso l'Azienda suddetta, atteso che presso le strutture sanitarie del paese di provenienza tali cure non sono praticabili.

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

1. autorizzare il ricovero presso l'A.F. di Cardiocirurgia dell'AOU Federico II, del il piccolo paziente

.. OMISSIS..
affetto da
.. OMISSIS..
attesa la gravità del caso, l'indigenza e la impossibilità di essere trattato nel paese di
origine;

2. di prendere atto che le spese relative al viaggio
.. OMISSIS..
saranno esaudite in proprio, mentre la permanenza in Italia sarà assicurata
dall'accoglienza presso l'A.F. di Cardiocirurgia;
3. di prendere atto, altresì, che le spese relative al ricovero – atteso lo scopo umanitario
delle prestazioni – saranno a carico dell'Azienda stessa;
4. trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
5. inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e
Informazione, per la pubblicazione sul BURC.